

R.G. n. 523/2019



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione volontaria giurisdizione

Il Giudice,

letto il ricorso depositato dall'istante il quale ha chiesto procedersi alla apertura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012;

rilevato che la domanda è stata proposta al Tribunale di Paola, quale tribunale competente per territorio;

rilevato che alla domanda è stata allegata la documentazione richiesta dall'art. 9 commi 2 e 3 l. n. 3/2012, ossia:

- l'elenco dei creditori e l'indicazione delle somme dovute;

-le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni;

-l'indicazione delle cause della situazione di sovraindebitamento, che nel caso di specie sono da individuarsi nei finanziamenti contratti per far fronte all'esigenze familiari, nell'acquisto della casa in provincia di Avellino e nel mancato trasferimento lavorativo dell'istante con conseguente necessità di locare un ulteriore immobile;

rilevato che il professionista ha depositato relazione particolareggiata nella quale ha attestato la fattibilità del piano;

considerato che la documentazione depositata ha consentito la ricostruzione del patrimonio del debitore nonché ha accertato il mancato compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione soltanto del 50% della quota dell'immobile di cui è proprietario il debitore, non potendo considerare giuridicamente rilevante la dichiarazione di rinuncia della sig.ra

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

NOMINA

Liquidatore della procedura l'Avv. Giovanni Luca Esposito;

DISPONE

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

Che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Paola nell'apposita sezione;

ORDINA

La pubblicazione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio competente per territorio;

DISPONE

Che il presente decreto sia pubblicato presso i siti internet gratuiti di Asta Legale;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

Che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;



DISPONE

Che il liquidatore provveda a relazionare ogni sei mesi il professionista rappresentante l'OCC e il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Paola, 19.06.2019

Il Giudice
Marta Sodano

